

PDF Eraser Free



**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**Sezione Nona Civile**  
**Giudice Unico dr.sa De Fazio**

nel procedimento n.19371 /2018

avente ad oggetto:

impugnazione del provvedimento del Questore di Torino in data 30.3.2018, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno "per motivi familiari" ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**IN FATTO e IN DIRITTO**

Con ricorso il sig. R. [redacted] ha impugnato il provvedimento sopra indicato e ha chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art 30 lett D. d.lvo 286//1998 o ex art 19 comma 2 lett C d.lvo 286/1998, allegando, con riguardo ad entrambe le fattispecie, l'irrelevanza della contestazione della pericolosità sociale e dell'assenza di attività lavorativa, poste alla base del provvedimento di rigetto.

Si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che i precedenti penali e i deferimenti all'A.G. configurassero un concreto e attuale pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza rilevanti ex art 5 c. 4 e 5 d.lvo 286/1998 e ex art 4 c. 3 d.lvo 286/1998.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art 30 lett D d.lvo 286/21998 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario che il richiedente sia genitore di minore italiano, residente in Italia, e che non sia stato privato della potestà genitoriale.

Nel caso concreto deve ritenersi provato, in quanto non contestato, che il ricorrente è genitore di due minori S. [redacted] nato il 18.2.2003 e E. C. [redacted], nata il 19.5.2016. I due minori risultano, inoltre, cittadini italiani, circostanza non contestata e, per quanto riguarda S. [redacted], emergente dalla CI depositata dal ricorrente.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia decaduto dalla potestà genitoriale (cfr doc. 7 ricorrente attestazione del Tribunale per i Minorenni di Torino del 18.7.18).

Dalle relazioni dei Servizi Sociali e della Cooperativa San Donato risulta che, sebbene il nucleo familiare del ricorrente non sia privo di difficoltà, con interventi di sostegno a favore dei figli, anche mediante affidamenti



## PDF Eraser Free

residenziali parziali, il sig. R. non si oppone ai vari interventi di sostegno a favore dei figli, *“rinforzandone l'importanza e la valenza”, “collabora alle iniziative che sono predisposte dal servizio scrivente e dal Servizio sociale, in ordine alle tematiche dell'accudimento, degli aspetti sanitari e di quelli educativi.”* Emerge inoltre che *“Sono presenti relazioni affettive significative dei due minori E. C. e S. nei confronti di entrambi i genitori”*.

La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, allegando che i precedenti penali e i deferimenti all'A.G. del ricorrente configurassero un concreto e attuale pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza ex art 4 c. 3 e art 5 c. 5 d.lvo 286/1998.

L'art 5 c. 5 d.lvo 286/1998 rinvia alle condizioni ostative all'ingresso, come disciplinate dall'art 4 c. 3 medesimo decreto. La Corte Cost. con sentenza n. 202/13 ha esteso i criteri di cui all'art 5 c. 5 anche alle ipotesi di coesione familiare, di rinnovo o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Nelle situazioni in cui il provvedimento incide sui legami familiari del richiedente, le condizioni ostative vanno temperate e bilanciate con l'interesse alla permanenza in Italia dello straniero, in ragione dei vincoli familiari. In particolare è necessario effettuare un giudizio di pericolosità con riferimento a circostanze concrete e attuali, valutando la gravità dei reati e dando conto della prevalenza dell'interesse pubblico su quello di carattere familiare (cfr Cass. 17070/18 Cass. 20522/12).

In caso di rapporti familiari, pertanto le cause ostative subiscono un temperamento.

Nel presente procedimento sono stati acquisiti i certificati dei carichi pendenti del richiedente e del casellario giudiziale.

Da quest'ultimo risulta che il richiedente è stato condannato in data 11.4.2007 per il reato di cui all'art 624 bis cpc (fatto commesso il 18.3.2007), in data 9.4.2009 per il reato di cui agli artt 337 cp, 116 c. 3 e 186 c. 3 d.lvo 285/1992, in data 4.5.18 per il reato di guida in stato di ebrezza, commesso il 21.3.2016, punito con l'ammenda, sostituita con lavoro di pubblica utilità di 19 giorni.

Si tratta di fatti assai risalenti nel tempo (di oltre 10 anni) e con riguardo all'ultima condanna di un fatto di reato lieve, come risulta dalla sanzione in concreto comminata.

Inoltre dai precedenti dattiloscopici, datati 12.3.2019, l'ultima notizia risale al 4.7.2014 per identificazione.

Dal certificato dei carichi pendenti risulta una condanna a mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art 385 cp, commesso il 18.7.2008, una condanna a mesi 6 di reclusione e 20 giorni per i reati di cui agli artt. 337, 635 cp, art 4 L 110/1975, commessi il 21.8.2014, una condanna a mesi 1 di arresto per il reato di cui all'art 44 DPR 380/01 (accertato in data 3.9.2013 e 9.2.2016).

Si tratta di ipotesi di reato non gravi, come risulta dall'entità della sanzione in concreto comminata, e di fatti parimenti risalenti nel tempo.



## PDF Eraser Free

In ogni caso e *ad abundantiam* occorre evidenziare che la domanda va accolta anche con riguardo all' art 19 c. 2 lett. C TUI, la cui applicazione è stata richiesta dal ricorrente, nel caso in cui non fosse riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 lett D) TUI.

Infatti, risulta provata la convivenza coi figli cittadini italiani e, con riguardo al profilo della pericolosità sociale, occorre osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità essa vada desunta esclusivamente dal parametro normativo di cui all'art 13 c. 1 TUI (cfr Cass. 14159/17). La stessa giurisprudenza, proprio in ragione di tale parametro normativo di pericolosità, esclude la rilevanza di "*reati gravi ma comuni*". Su tale linea si colloca altra decisione che con riguardo all'art 19 c. 2 TUI, ribadendo che la pericolosità vada desunta esclusivamente dall'art. 13 c. 1, evidenzia ulteriormente che la pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è rimessa esclusivamente al Ministro dell'Interno (cfr Cass. 30828/18).

Nel caso concreto, come già evidenziato, i reati riscontrati in capo al richiedente sono comuni e non risulta alcun provvedimento del Ministro che valuti la pericolosità del ricorrente.

Per tutte le ragioni esposte, la domanda merita, pertanto, di essere accolta.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare le spese di lite, tenuto conto della parziale novità delle questioni trattate

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, in composizione monocratica, respinta ogni altra eccezione o domanda, definitivamente pronunciando,

**Accerta** e dichiara il diritto del sig. R/ .. al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, ordina al Questore di Torino di disporre il rilascio;

**Compensa** le spese di lite.

Torino, 27/06/2019

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Il Giudice  
Tiziana Vita De Fazio

